

Circolare n. 24 del 20.09.2021

A TUTTO IL PERSONALE
Alla Bacheca della Sicurezza di Via Comerio
Sul Sito

Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI DIPENDENTI E DEGLI STUDENTI • TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
---------	--

Si informa il personale dell'Istituto:

- che tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni riportate nel "*REGOLAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI E DEGLI STUDENTI*"
- che in caso di infortuni sul lavoro devono essere adottati comportamenti conformi a quanto indicato nel "*PIANO DI PRIMO SOCCORSO*"
- che in caso di incendio, quando viene dato l'allarme (avviso di esodo) e in qualsiasi situazione di emergenza devono essere adottati i comportamenti illustrati nel "*PIANO DI EMERGENZA*"
- che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio *a partire dalla consegna del Certificato di Gravidanza o documento equivalente.*

Tutto il personale dopo aver preso visione dei documenti sopra indicati che si trovano sul sito www.comprensivocrespi.edu.it nella HOMEPAGE alla sezione SICUREZZA A SCUOLA e presso la BACHECA DELLA SICUREZZA affissa nell'atrio di ingresso della sede di Via Comerio, stamperà e firmerà la presente comunicazione che trasmetterà all'ufficio di segreteria via mail all'indirizzo vaic86600x@istruzione.it

La firma della presente circolare certifica la presa visione della documentazione sopra indicata.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Armida Truppi

Armida Truppi

FIRMA DEL DIPENDENTE

Busto Arsizio, lì.....



Ministero dell'istruzione – Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” – VAIC86600x
Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/684288 Fax 0331695999 E-mail VAIC86600x@istruzione.it
Sito: www.comprensivocrespi.edu.it PEC: VAIC86600x@pec.istruzione.it

A tutto il personale

Alla Bacheca della sicurezza

Sul Sito

Oggetto: valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), sul sito www.comprensivocrespi.edu.it nella home page alla sezione **Sicurezza Scuola** e nella Bacheca della Sicurezza affissa nella sede di Via Comerio, 10 **è pubblicato un estratto del Documento di Valutazione dei Rischi** comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI.

Tutto il personale è sollecitato a prenderne visione.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare **tempestivamente** tale condizione al proprio datore di lavoro.

In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.

Distinti saluti.

Busto Arsizio,

IL DATORE DI LAVORO

Prof.ssa Armida Truppi



Armida Truppi



Ministero dell'istruzione – Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” – VAIC86600x
Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/684288 Fax 0331695999 E-mail VAIC86600x@istruzione.it
Sito: www.comprensivocrespi.edu.it PEC: VAIC86600x@pec.istruzione.it



Stralcio del D.Lgs. 151/2001

Art. 6.

- 1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.*

Art. 11.

Valutazione dei rischi

- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.*
- 2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.*